

**IL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI:
DIFFICOLTÀ E INCERTEZZE DELLA SUA DETERMINAZIONE**

La **risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56 del 16 ottobre 2023** amplia la possibilità e pare destinata a promuovere la diffusione dei conferimenti di partecipazioni “a realizzo controllato” disciplinati dall’art. 177, c. 2 e 2 bis, del TUIR. Sostanzialmente, ed innovando sul tema rispetto alle precedenti posizioni dell’Agenzia delle Entrate, un conferimento minusvalente non pregiudica la permanenza nel regime di realizzo controllato, pur non consentendo la deduzione della minusvalenza.

Nello stesso interpello oggetto della risoluzione viene evidenziata l’esistenza di potenziali incertezze in ordine alla corretta ed esatta determinazione del costo fiscale delle partecipazioni conferite.

Risulta quindi opportuno, nell’attesa di adeguate indicazioni al riguardo o nel formarsi di giurisprudenza di merito, approfondire alcune difficoltà di determinazione che, se non risolte, potrebbero impedire operazioni di riorganizzazione societaria o costituire elementi di contenzioso in futuro.

Ricordando che la determinazione del costo o valore di acquisto di quote e azioni, detenute al di fuori del regime d’impresa, trova la sua disciplina nell’art. 68 c. 6 del TUIR, si possono prendere in considerazione le seguenti criticità.

Società di persone

Le **quote in società di persone** devono essere valorizzate sulla base delle somme versate nelle stesse e per il loro acquisto, maggiorate degli utili dichiarati e diminuite degli utili distribuiti. La dimostrazione di alcuni elementi può risultare dubbia o addirittura impossibile, come nel caso di soggetti in contabilità semplificata o per i quali non è più obbligatoria la conservazione dei documenti contabili.

Bisogna verificare quali **elementi di prova** sono disponibili, per acquisti e versamenti effettuati, utili dichiarati e utili non prelevati: possono essere non più disponibili le dichiarazioni fiscali di anni precedenti, o presenti soltanto moduli compilati a mano e spediti per posta. In altri casi possono essere incerti gli utili prelevati, per esempio da parte di soci deceduti o danti causa delle quote.

Trasformazioni, fusioni e scissioni

Né si può dimenticare che le società di persone possono essere state **trasformate** in società di capitali, per cui si potrebbero **applicare regole diverse** di determinazione del costo secondo la natura giuridica della società nel tempo.

In presenza di operazioni di trasformazione si possono così individuare fasce di valore per anno o, in **alternativa**, riferire alla data di trasformazione la sommatoria di tutti i componenti del costo (costo e sottoscrizione, utili dichiarati e utili prelevati) precedenti, in previsione di successivi conferimenti parziali di quote.

Analoghi dubbi sorgono nel caso di **operazioni di fusione e scissione** intervenute in passato. Anche in questi casi appaiono ragionevoli e possibili entrambe le soluzioni, ovvero valori diversi per anno di formazione e in alternativa la sommatoria dei costi precedenti, riferiti alla data di fusione, sia per le partecipazioni in società di persone che per quelle in società di capitali.

Aumenti gratuiti del capitale sociale delle società di capitali

Gli aumenti gratuiti di capitale non mutano il costo complessivo delle partecipazioni, ma il loro costo unitario, ottenuto dividendo “il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni”. Distinguendo le società a responsabilità limitata dalle società per azioni, si pongono le seguenti questioni:

- nelle prime non esiste un “numero di quote”, per cui il costo unitario viene determinato **in proporzione al loro valore**. Questo può formarsi per fasce, nel caso di aumenti gratuiti ripetuti nel tempo, poiché si generano diversi costi unitari per ogni aumento;
- nelle seconde, sorge il dubbio se ripartire gli aumenti gratuiti fra le azioni precedentemente emesse **in base al loro numero oppure**, in modo uniforme a quanto avviene nelle società a responsabilità limitata, **in base al loro costo ponderato**, come osservato al punto precedente;
- nel caso di aumenti misti, in parte gratuiti ed in parte a pagamento, sorge il dubbio se ripartire gli aumenti gratuiti fra le azioni e quote emesse, e se comprendere anche quelle in contestuale emissione.

Le diverse configurazioni del costo unitario, che possono così determinarsi, assumono rilevanza determinante in ogni operazione di conferimento parziale delle partecipazioni possedute e nei successivi atti dispositivi delle partecipazioni residue.

Oneri accessori di acquisto delle partecipazioni

Ai fini della determinazione delle plusvalenze da capital gain, il c. 6 dell'art. 68 TUIR prevede che il costo delle partecipazioni sia "aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi."

Appare coerente considerare tali oneri - quali le spese notarili, l'imposta di successione e donazione, le commissioni di intermediazione, i bolli e le altre imposte indirette - **componenti del costo delle partecipazioni** anche ai fini del loro conferimento, e non un elemento aggiuntivo che assume rilievo ai soli fini dell'imposizione delle plusvalenze.

Partecipazioni acquisite per successione

Nel caso di acquisto per successione delle partecipazioni, si deve assumere come costo il valore dichiarato agli effetti dell'imposta medesima. Per le successioni aperte tra il 26/10/2001 e il 2/10/2006, intervallo in cui l'imposta era soppressa, si assume come costo quello sostenuto dal defunto.

Qualora fosse condivisa l'inclusione nel costo delle partecipazioni dell'imposta di successione, peraltro riconducibile alla massa ereditaria e non ai singoli beni, risulterebbe impossibile tenere conto dell'eventuale **franchigia** riconosciuta ai discendenti e necessario **proporzionarla** ai valori complessivi indicati nella dichiarazione di successione.

Documenti disponibili ed errori di calcolo

Per le partecipazioni possedute da molti anni, che potrebbero ancora più probabilmente essere oggetto di conferimento in operazioni finalizzate al ricambio generazionale delle aziende, **l'efficacia probatoria dei documenti disponibili** può presentare delle insidie.

Si pensi alla rinuncia di un credito vantato nei confronti della società, che può essere stato contabilizzato fra le riserve, oppure ad una cessione di azioni documentata soltanto da un fissato bollato ed intervenuta magari fra padre e figlio senza alcun documento bancario di supporto, o con una girata azionaria apposta su un certificato che potrebbe essere stato successivamente annullato e riemesso, senza alcuna indicazione di prezzo.

Senza dubbio, non aiuta la constatazione che tali fattispecie risalgano a periodi per i quali è preclusa l'attività di accertamento.

In un contesto così complicato, inoltre, anche semplici errori di calcolo o addirittura arrotondamenti potrebbero generare **differenze di minima entità** destinate a essere qualificate comunque come plusvalenze.

Conclusioni

Le incertezze qui riepilogate, se non impediscono di ricorrere all'operazione di conferimento di partecipazioni "a realizzo controllato", possono suggerire comunque di ridurre prudenzialmente i valori risultanti dai documenti disponibili.

Le conseguenze di una scelta di questo tipo sono però tendenzialmente negative sotto diversi punti di vista: per esempio, i valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale della conferitaria non sarebbero rappresentativi della sua effettiva consistenza patrimoniale, con effetti sulla capacità di ottenere credito dagli istituti di credito.

Per l'Erario risulterebbe invece più conveniente disciplinare un conferimento plusvalente in capo alla conferitaria, assoggettandolo eventualmente ad imposizione sostitutiva sul modello dell'art. 176, c. 2-ter del TUIR o prevedendo una aliquota minima applicabile al valore complessivo del conferimento. Quest'ultimo meccanismo si potrebbe applicare anche alle operazioni di conferimento intervenute in passato, che dovevano addirittura rilevare con precisione il costo delle partecipazioni: anche per esse sussistono le suddette incertezze.

Aggiornato al 21 novembre 2023